

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 febbraio 2003

nella causa C-228/00: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 — Classificazione della finalità di una spedizione di rifiuti (recupero o smaltimento) — Rifiuti inceneriti — Punto R 1 dell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE — Nozione di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia»)

(2003/C 83/01)

(Lingua processuale: il tedesco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-228/00, Commissione delle Comunità europee (agente: sig. G. zur Hausen) contro Repubblica federale di Germania (agente: sig. T. Jürgensen, assistito dall'avv. D. Sellner), avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, sollevando obiezioni ingiustificate contro talune spedizioni di rifiuti verso altri Stati membri al fine della loro utilizzazione principale come combustibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 13 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *La Repubblica federale di Germania, sollevando obiezioni ingiustificate contro talune spedizioni di rifiuti verso altri*

Stati membri al fine della loro utilizzazione principale come combustibile, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio.

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 259 del 9.9.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

6 febbraio 2003

nella causa C-245/00 (domanda di pronuncia pregiudiziale dell'Hoge Raad der Nederlanden): Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) contro Nederlandse Omroep Stichting (NOS) ⁽¹⁾

(«Direttiva 92/100/CEE — Diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale — Art. 8, n. 2, Radiodiffusione e comunicazione al pubblico — Equa remunerazione»)

(2003/C 83/02)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-245/00, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma

dell'art. 234 CE, dallo Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten (SENA) e Nederlandse Omroep Stichting (NOS), domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100 CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e V. Skouris, sig.ra F. Macken e sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore, ha pronunciato il 6 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

13 febbraio 2003

nella causa C-458/00: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 259/93 — Classificazione della finalità di una spedizione di rifiuti (recupero o smaltimento) — Rifiuti inceneriti — Punto R 1 dell'allegato II B della direttiva 75/442/CEE — Nozione di utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia»)

(2003/C 83/03)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

- 1) *La nozione di equa remunerazione che figura nell'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, dev'essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed attuata da ciascuno Stato membro, il quale determina, nel proprio territorio, i criteri più pertinenti per assicurare, entro i limiti imposti dal diritto comunitario e in particolare dalla suddetta direttiva, il rispetto di tale nozione comunitaria.*
- 2) *L'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100 non osta ad un modello di calcolo della equa remunerazione degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi che contenga fattori variabili e fattori fissi, quali il numero di ore di diffusione dei fonogrammi, la rilevanza dell'ascolto degli organismi di radiofonici e televisivi rappresentati dall'organismo di diffusione, le tariffe convenzionalmente fissate in materia di diritti d'esecuzione e di radiodiffusione di opere musicali tutelate dal diritto d'autore, le tariffe praticate dagli organismi pubblici di radiodiffusione negli Stati membri limitrofi dello Stato membro di cui trattasi e gli importi pagati dalle stazioni commerciali, qualora il suddetto modello sia tale da consentire di raggiungere un adeguato equilibrio tra l'interesse degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori a riscuotere una remunerazione per la radiodiffusione di un determinato fonogramma e l'interesse dei terzi a poter radiodiffondere tale fonogramma in condizioni ragionevoli e non risulti in contrasto con alcun principio del diritto comunitario.*

Nella causa C-458/00, Commissione delle Comunità europee (agenti: signor H. Støvlbaek e signora J. Adda) contro Granducato del Lussemburgo (agente: signor J. Faltz), sostenuto da Repubblica austriaca (agenti: signora C. Pesendorfer) avente ad oggetto il ricorso diretto a fare dichiarare che il Granducato di Lussemburgo, sollevando obiezioni ingiustificate contro talune spedizioni di rifiuti verso un altro Stato membro al fine della loro utilizzazione principale come combustibile, contrarie all'enunciato dell'art. 7, nn. 2 e 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 1° febbraio 1993, n. 259, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1), nonché all'enunciato dell'art. 1, lett. f), in collegamento con il punto R 1 dell'allegato II B della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti (GU L 194, pag. 39), come modificata dalla decisione della Commissione 24 maggio 1996, 96/350/CE (GU L 135, pag. 32), è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 2, 6 e 7 del detto regolamento nonché dell'art. 1, lett. f), in collegamento con il punto R 1 dell'allegato II B di questa direttiva, la Corte (Quinta Sezione), composta dai sigg. M. Wathelet, presidente di sezione, C.W.A. Timmermans (relatore), D.A.O. Edward, P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato il 13 febbraio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.*
- 3) *La Repubblica d'Austria sopporta le proprie spese.*

(1) GU C 247 del 26.8.2000.

(1) GU C 45 del 10.2.2001.